



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Deliberazione n. **48** del **09.08.2012**

Soggetta a comunicazione ai capigruppo consiliari

con elenco Prot. n. 2682 del 20.08.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Progetto “Wild Fi – Ossola in rete” della Comunità Montana delle Valli dell’Ossola - Adesione

L’anno duemiladodici addì nove del mese di agosto alle ore 17.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano i Signori:

		Presenti	Assenti
Sindaco	BARBAZZA Enrico	X	
Assessore	BOTTINELLI Domenico - Vice Sindaco	X	
Assessore	BESANA Claudio	X	
Assessore	MUNTONI Daniele	X	
Assessore	TEMISTOCLE Paolo	X	
TOTALE		5	

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico – Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota in data 24.05.2012, prot n° 3984, pervenuta dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola di richiesta di adesione al Progetto "WILD FI *OSSOLA IN RETE*", che prevede una connessione ad Internet a banda larga della sede comunale, un area WiFi pubblica nei pressi della sede comunale con la possibilità per ogni utente registrato di navigare gratuitamente per due ore ogni giorno;

Considerato che l'adesione a detto progetto proposto dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola permette di realizzare il progetto stesso a cui partecipa la maggior parte dei Comuni dell'Ente e di poter disporre di quanto sopra elencato ad un costo di € 411,40= per canone annuo, che per l'anno 2012 sarà ridotto del 50% e un costo una tantum per acquisto apparati pari ad € 198,44=

Visto lo schema di convenzione appositamente predisposto per l'adesione al progetto in oggetto;

Ritenuto, stante le finalità del progetto proposto, di poter aderire alla richiesta della Comunità Montana;

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di aderire al progetto "WILD FI - *OSSOLA IN RETE*" proposto dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola che prevede una connessione ad Internet a banda larga della sede comunale, un'area WiFi pubblica nei pressi della sede comunale con la possibilità per ogni utente registrato di navigare gratuitamente per due ore al giorno.
2. Di approvare lo schema di convenzione per l'adesione al progetto di cui trattasi, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.
3. Di dare atto che la spesa prevista quale cofinanziamento del progetto ammonta ad € 198,44= "una tantum" e "annuale" di € 411,40= e trova copertura con imputazione all'intervento 1010203 Cap. 2 e verrà erogata con le modalità previste dall'art. 11 della Convenzione .
4. Di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata resa all'unanimità dei voti immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.

Parere di regolarità tecnica

Visto con parere favorevole
Data: 09.08.2012

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dr. Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto con parere favorevole
Data: 09.08.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

Allegato alla Del. G.C. N. 48 del 09.08.2012

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA "DELLE VALLI DELL'OSSOLA" E I COMUNI DI..... PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO "WILD FI - OSSOLA IN RETE"

L'anno 2012 il giorno _____ del mese di _____ in Domodossola presso la sede legale della Comunità Montana delle "VALLI DELL'OSSOLA" sita Via Romita n. 13/Bis,

TRA

- il Sig. Francini Giovanni, Presidente della Comunità Montana delle "VALLI DELL'OSSOLA" C.F. 92017490035, nato a Druogno il 30/11/1952, agente in questo atto a nome e per conto della Comunità stessa, a ciò autorizzato con delibera consiliare n° __ del _____, dichiarata immediatamente esecutiva,
- il Sig.nato a _____ il _____, Sindaco del Comune di a ciò autorizzato con delibera consiliare n°.....del.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PREMESSO che:

- i Comuni sopraelencati sono giunti alla determinazione di gestire in modo associato il servizio di copertura wifi di aree cittadine e accesso ad Internet con autenticazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1.
Oggetto e Finalità**

1. Gli Enti aderenti, comparenti a mezzo del legale Rappresentante, convengono di stipulare la presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata, per una maggiore efficacia ed efficienza delle attività connesse, i seguenti servizi di interesse comunale:

SERVIZIO ASSOCIATO	COMUNI ADERENTI
copertura wifi - Italia di aree cittadine e accesso ad Internet con autenticazione	

2. Il servizio di cui al comma 1 verrà nel seguito denominato semplicemente "Servizio Associato".

Art.2. Principi

1. La gestione in forma associata del servizio sopra elencato deve garantire il perseguimento dell'efficacia, efficienza ed economicità della struttura stessa; per ottenere ciò l'attività dovrà essere improntata ai seguenti principi:
 - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) divieto di aggravamento del procedimento amministrativo;
 - c) costante innovazione tecnologica per la semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti tra gli enti associati e con l'utenza;

Art. 3 Ente Capo convenzione e sede.

1. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione, programmazione e gestione del Servizio Associato sia predisposto ed adottato, in nome e per conto di tutti i Comuni convenzionati, dalla Comunità Montana, individuato come Ente capo convenzione, in conformità alle determinazioni concordate dalla **Assemblea dei Sindaci** di cui all'art. 4 della presente convenzione.
2. La Comunità Montana mediante propri atti da attuazione agli indirizzi programmatici definiti dalla Assemblea dei Sindaci prevedendo nel proprio Bilancio la spesa per il Servizio Associato ed adottando tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali secondo le rispettive competenze degli organi burocratici o politici.
3. I contratti necessari per lo svolgimento del Servizio Associato vengono stipulati dalla Comunità Montana.
4. La sede del Servizio Associato è stabilita presso la sede legale della Comunità Montana.

Art. 4. Competenze della Assemblea dei Sindaci.

1. In ordine ai servizi associati l'Assemblea dei sindaci elabora e/o esprime parere obbligatorio e vincolante in merito:
 - agli atti relativi all'organizzazione, funzionamento ed eventuale articolazione territoriale del servizio;
 - alle convenzioni concernenti lo svolgimento del servizio associato;
 - ai pareri sulle richieste di adesione da parte di altri comuni alle forme di gestione associata;

Art. 5. Funzioni e Competenze.

Le funzioni e competenze del Servizio Associato sono quelle di seguito elencate :

- attivazione e coordinamento del servizio (contratto con CSI Piemonte per gestione rete configurazione e collaudo apparati e acquisto apparati).

I Comuni dovranno accollarsi i costi relativi al canone annuo e i costi una tantum per l'acquisto degli apparati (come da prospetto allegato alla presente).

I Comuni dovranno provvedere alla posa degli apparati.

Art. 7.

Durata.

1. La durata della presente convenzione è di cinque anni a far tempo dalla data della stipulazione con possibilità di recesso dei comuni convenzionati con le modalità descritte al successivo articolo 8.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 8.

Recesso e risoluzione.

1. Ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con deliberazione di Consiglio Comunale e ne deve dare comunicazione, entro il mese di giugno, alla Assemblea dei Sindaci, la quale provvede a prenderne atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.
Il recesso di un comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti comuni e non comporta per i soggetti aderenti alcun obbligo di modifica della presente convenzione.
2. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può giungere al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) per intervenuto, accordo, formalizzato con deliberazione consiliare dei Comuni stipulanti;
 - b) nel caso in cui tutti i Comuni convenzionati effettuino tra loro o con altri una "fusione" ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo n. 267/00,. In tal caso la convenzione si considera automaticamente sciolta non appena venga formalmente effettuata la fusione stessa.

Art. 9.

Ammissione di nuovi Comuni.

1. Per la durata della presente convenzione è consentito ad altri comuni di aderire alla gestione del servizio in forma associata previo parere favorevole – circa la fattibilità dell'estensione dei servizi sotto i profili organizzativo, tecnico e finanziario – dell'Assemblea dei Sindaci e dei Comuni già associati e previa approvazione della presente convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali.
2. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta per i soggetti già aderenti alcun obbligo di modificare la presente convenzione

Art. 10.

Personale adibito al Servizio Associato.

1. Al Servizio Associato verrà adibito:
 - Il personale di adeguata professionalità messo a disposizione dalla Comunità Montana.
2. Il Responsabile del servizio associato verrà nominato dalla Comunità Montana in qualità di Ente Capofila con deliberazione dell'Organo Esecutivo.

Art. 11

Rapporti Finanziari.

1. Gli enti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei Servizi Associati.
2. La partecipazione finanziaria di ciascun Ente è indicata per quanto concerne il primo anno nel prospetto allegato alla presente convenzione. La Conferenza dei Sindaci approverà negli anni successivi, anno per anno, il preventivo delle risorse annuali ed il riparto delle spese ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione.

3. Le quote relative sono corrisposte alla Comunità Montana entro il 20 gennaio dell'anno successivo in base alla rendicontazione del Responsabile del Servizio. In ogni caso la spesa annua a carico dei comuni non potrà superare il limite massimo previsto anno per anno salvo diversa approvazione dell'assemblea dei Sindaci del servizio associato. Nel caso di versamento effettuato oltre i sessanta giorni dalla scadenza devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale. In caso di mancato pagamento, la convenzione con il Comune inadempiente, previa notifica, viene immediatamente sospesa e se entro i successivi tre mesi non si definisce la controversia, viene revocata con provvedimento della Giunta della Comunità Montana previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.
4. Annualmente, in seguito all'approvazione del Bilancio di Previsione, gli Enti aderenti trasmettono alla Comunità Montana apposita documentazione attestante l'avvenuto stanziamento a bilancio dei trasferimenti previsti per la gestione associata del servizio.

Art. 12
Definizione delle Controversie.

1. Le parti stabiliscono di definire la risoluzione di eventuali controversie relative alla presente convenzione secondo la procedura di arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del codice di procedura civile.
2. Il collegio arbitrale sarà formato da tre membri così nominati: uno dalla comunità montana, uno dal comune – o dai comuni – interessati alla controversia ed uno, con funzioni di Presidente, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Comunità Montana.

Art. 13
Modifiche ed integrazioni alla convenzione.

1. Le modifiche ed integrazioni alla presente convenzione sono approvate dai Consigli Comunali degli Enti partecipanti previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 14
Spese di convenzione.

1. Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula della presente convenzione (bolli, registrazioni, ecc.) saranno ripartite in parti uguali fra gli Enti interessati.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 20.08.2012, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line il giorno 20.08.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 20.08.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, li 20.08.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella